

R.G.F. n.º 2/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PARMA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Marco Vittoria	Presidente
dott. Enrico Vernizzi	Giudice Est.
dott. Irene Colladet	Giudice

nel giudizio n. 57 /2022 reg.ist.fall. per la dichiarazione di fallimento

promosso da

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
PARMA in persona del Sostituto Procuratore dott. ANDREA
BLANCHI;

RICORRENTE

nei confronti di

CA' BORGHETTO SOCIETA' AGRICOLA SRL (02486940345) con
sede in Sorbolo Mezzani (PR) 43058 Stradone Frassinara 9;

RESISTENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: dichiarazione di fallimento.



a scioglimento della riserva formulata dal Giudice delegato all'udienza prefallimentare;

letto il ricorso proposto dal PM per la dichiarazione di fallimento di
CA' BORGHETTO SOCIETA' AGRICOLA SRL

ritenuta la competenza del Tribunale adito in quanto l'impresa debitrice
ha la propria sede in un comune compreso nel circondario di questo
Tribunale;

rilevata la ritualità del contraddittorio come instaurato in esito al ricorso
presentato (notifica presso la casa comunale in data 30 dicembre 2022);

rilevato che ai fini della dichiarazione di fallimento devono sussistere
contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) natura di "imprenditore commerciale" dell'impresa debitrice;
- b) mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui
all'art. 1 L.Fall.;
- c) sussistenza dello stato di insolvenza;
- d) ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad €
30.000,00.

osservato che:

1 in merito al requisito sub a) secondo quanto chiarito dalla Suprema
Corte *"la riforma del diritto fallimentare ha ridefinito, con ricorso a parametri di
natura quantitativa (attivo patrimoniale, ricavi lordi e indebitamento), l'ambito
soggettivo della fallibilità, abbandonando il ricorso alla nozione di piccolo imprenditore
- e dunque, il criterio codicistico attinente all'attività svolta ed alla prevalenza del
lavoro proprio della famiglia sul capitale (artt. 2083 e 2221 cod. civile: Cass., sez.1,
28 maggio 2010 n.13.086) - resta escluso dal fallimento (e dal concordato preventivo,
ma non dagli accordi di ristrutturazione dei debiti, ex art. 23, comma 43, decreto-
legge 6 luglio 2011 n. 98, né dallo strumento di cui alla legge 3/2012))
l'imprenditore agricolo, nonostante la sua relazione con il fondo si sia fortemente
ridotta, nel tempo, in favore di aspetti prettamente commerciali e produttivi.*



L'esenzione, storicamente giustificata con il rischio climatico ed ambientale, ha natura sostanzialmente implicita, desumibile "a contrario" dalla dizione degli artt.1 l.fall. e 2221 cod. civ., riferiti espressamente all'imprenditore commerciale (da intendere, appunto, contrapposto all'imprenditore agricolo). In particolare, l'art. 2135 cod. civile, emendato dal decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 (che ha superato il vaglio di legittimità costituzionale, "in parte qua": Corte costituzionale 20 aprile 2012 n. 104) ricollega alla nozione di impresa agricola anche l'attività diretta alla fornitura di beni o servizi mediante utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse dell'azienda. E tuttavia, l'esonero dall'assoggettamento alle procedure fallimentare non può ritenersi incondizionato: venendo meno quando sia insussistente, di fatto, il collegamento funzionale con la terra, intesa come fattore produttivo, o quando le attività connesse di cui all'art.2135 cod. civ. assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura. L'apprezzamento concreto della ricorrenza dei requisiti di connessione tra attività commerciali ed agricole e della prevalenza di queste ultime, da condurre alla luce dell'art.2135, terzo comma, cod civile, è rimesso al giudice di merito; restando insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata, immune da vizi logici. Va così negata la qualità di impresa agricola quando non risulti la diretta cura di alcun ciclo biologico, vegetale o animale; pur se debba ritenersi superata una nozione meramente "fondiaria" dell'agricoltura, basata unicamente sulla centralità dell'elemento terriero (Cass., 10 novembre 2010 n.24995; Cass. 28 aprile 2005 n.8849). Entro questa cornice concettuale, il problema del riparto dell'onere della prova si risolve, in ultima analisi, sulla base della consueta distinzione tra fatti costitutivi - a carico della parte istante per il fallimento - ed impeditivi: questi ultimi, riconducibili alla connessione della trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli con l'attività tipica di coltivazione di cui all'art.2135, primo comma cod. civile. Tale criterio distributivo in parte è previsto dalla stessa legge, per quanto concerne i requisiti dimensionali che delimitano la "no failure zone" (a rt. 1, secondo comma, I. fa I I.) ; in parte, dev'essere enucleato nel rispetto del canone della prossimità della prova, che identifica, nella specie, nell'imprenditore la parte onerata



della dimostrazione di fatti o qualità esimenti a lui propri: a pena, in caso contrario, di imposizione di una probatio diabolica, inesigibile dal creditore, impossibilitato ad accedere ad informazioni interne allo svolgimento della vita aziendale (cfr. Cass., sez. 6, 31 maggio 2011 n. 12023; Cass., sez. I, 20 agosto 2004, n. 16356, in tema di eccezione di esenzione da fallimento di impresa artigiana, secondo la previgente disciplina). E' bene chiarire, peraltro, che l'allegazione della natura agricola non integra un'eccezione in senso stretto; cosicch  al giudice competono pur sempre poteri istruttori officiosi, con ruolo di supplenza, anche in grado d'appello, giustificati dagli interessi di natura pubblicistica sottesi alla dichiarazione di fallimento (Cass, sez.1, 18 novembre 2011 n.24310; Cass., sez.1,17 marzo 1997, n.2323). Ma resta il fatto che, in assenza di prova della causa esimente, soccombe il soggetto che appaia rientrare, secondo i dati acquisiti nell'istruttoria prefallimentare, nel novero degli imprenditori commerciali" (cos  Cass. 16614/2016 in motivazione). Orbene nella vicenda in esame appare ininfluyente l'oggetto sociale risultante dall'esame della visura CCIAA ("*La societ  potr  svolgere esclusivamente le attivit  agricole ai sensi dell'art. 2135 cod civ. come modificato dal decreto legislativo 18 maggio 2001 n 228.*") cos  come pure le modalit  di esercizio dell'impresa in forma di societ  di capitali; deve di contro rilevarsi come: a) la debitrice risulti iscritta nella sezione ordinaria del Registro Imprese anzich  nella sezione speciale imprese agricole; b) nell'ambito della relazione (pag 15) depositata dall'Amministratore Giudiziario in dara 11 marzo 2021 ai sensi dell'art 41 comma I e V D.Lgs 159/2011 (proc 64/2019 R.M.S.P. Tribunale di Bologna) sia stata accertata un'imponente situazione debitoria (per   1.156.974,97 con uno "*sbilancio*" pari ad   650.690,77) compatibile con lo svolgimento di attivit  commerciale; c) dalla documentazione prodotta a corredo del ricorso per la dichiarazione di fallimento emerga lo svolgimento in concreto da parte della debitrice di attivit  tanto commerciali che agricole senza che sussistano (n  siano stati forniti dalla debitrice) elementi per ritenere la prevalenza di queste ultime. All'esito dell'istruttoria prefallimentare, in carenza di prova della



qualità di imprenditore agricolo di CA' BORGHETTO SOCIETA' AGRICOLA SRL, quest'ultima deve ritenersi assoggettabile alla disciplina del fallimento in quanto imprenditore commerciale;

2.gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento quando dimostrino¹ il possesso congiunto di determinati requisiti patrimoniali ed economici specificati nell'art.1 l.f. e che nel caso di specie la debitrice non ha provato il possesso di tali requisiti;

3.secondo la giurisprudenza ormai consolidata lo stato di insolvenza *"sussiste quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili"*(cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014);nel caso in esame sussistono i presupposti e le condizioni per la pronuncia del fallimento in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la società debitrice, evincibile nel caso concreto: a) dall'esistenza di debiti erariali per oltre euro 449.000 (v. informativa Agenzia delle Entrate del 13 maggio 2022); b) dalla presenza di plurime esecuzioni; c) dall'omesso deposito (Cass. n. 19051/2011) dei bilanci (l'ultimo depositato risale al 31 dicembre 2012); d) dall'irreperibilità della società presso la sede risultante dalla visura camerale;

¹ L'onere della prova dell'inammissibilità del fallimento incombe sul debitore contro il quale sia stata presentata la relativa istanza (v. Cass. Civ. sez. I, 15/5/2009 n°11309; nello stesso senso sez. I, 30/07/2012, n. 13542 "In tema di fallimento, spetta all'imprenditore di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali che escludono la sua fallibilità, in coerenza con il principio di prossimità della prova vigente nel nostro ordinamento, atteso che non si può porre a carico del creditore l'onere di allegare dati contabili di cui non ha la disponibilità e che sono, invece, nella piena disponibilità del debitore".



4.risulta superato il limite di 30.000,00 euro fissato dall'art. 15 L.F;

ritenuto pertanto, che, sussistano i presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di fallimento;

P.Q.M.

Visti gli artt. 1, 5, 16, 1.f.

DICHIARA

Il fallimento di CA' BORGHETTO SOCIETA' AGRICOLA SRL (02486940345) con sede in Sorbolo Mezzani (PR) 43058 Stradone Frassinara 9, in persona del legale rappresentante pro tempore ADEMI EDUART (DMADRT76C29Z100X);

NOMINA

il Giudice dott. Enrico Vernizzi delegato alla procedura;

NOMINA

Curatore del fallimento il dott. STEFANO PERACCHI dottore commercialista, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F.;

ORDINA

al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e l'elenco dei creditori;

ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni della fallita, ovunque si trovino, a norma dell'art. 84 l.f. e che provveda quindi alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 87 l.f.;



STABILISCE

che si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato all'udienza del giorno 31 maggio 2023 ore 10.45;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per presentare le proprie domande con le modalità di cui all'art.93 l.f.;

DICHIARA

la sentenza provvisoriamente esecutiva e ordina che venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 17 l.f..

Parma, 7 febbraio 2023

Il Giudice Est.

Dott. Enrico Vernizzi

Il Presidente

Dott. Marco Vittoria



